



**APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 19 - 1
PER GLI ENTI LOCALI E LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
A SEGUITO DI ISTITUZIONE DI SDA ENERGIA ELETTRICA VERDE E GAS NATURALE**

PROGETTO TECNICO

INDICE

1.. PREMESSA	2
2.. OGGETTO	2
3.. SOGGETTI ADERENTI.....	2
4.. CALCOLO DELLE BASI D'ASTA	3
5.. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	3
6.. OFFERTA ECONOMICA	3
7. PREZZI DI FORNITURA.....	4
8.. DURATA DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA	7
9.. CALCOLO DEL COSTO DEL DUVRI	8
10. INDICATORI DI RISULTATO	8

1. PREMESSA

La presente procedura ha ad oggetto la fornitura di **gas naturale per i PdR delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna senza impianti di cogenerazione e i PdR delle altre Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna**, mediante la stipula di una Convenzione quadro ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11.

L'iniziativa rappresenta la **19-esima** edizione dell'Agenzia e si pone in continuità con l'iniziativa "Appalto Specifico per la fornitura di gas naturale 18-4".

L'Agenzia, per espletare le procedure volte all'acquisizione delle *utilities* (gas naturale ed energia elettrica) ha istituito, nel 2021, un Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA).

Ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016, la procedura sarà interamente gestita con sistemi telematici. Per l'espletamento della procedura, l'Agenzia invierà una comunicazione d'invito a presentare offerta per l'Appalto Specifico in oggetto a tutti gli operatori economici che hanno conseguito l'ammissione al Sistema Dinamico di Acquisizione Energia Elettrica verde e gas naturale.

Gli Operatori economici non coinvolti né abilitati, nello specifico, alla fornitura di gas naturale ignoreranno l'invito.

Sono parte integrante del presente progetto tecnico tutti documenti di gara che regolano l'esecuzione della fornitura, tra i quali il Capitolato tecnico e lo Schema di Convenzione quadro.

2. OGGETTO

La gara, monolotto, ha ad oggetto la fornitura di gas naturale per i PdR delle Aziende Sanitarie della Regione **senza impianti di cogenerazione** ed i PdR delle Amministrazioni della Regione di cui all'articolo 19, comma 5, della L.R. 11/2004, per un quantitativo di circa **30.300.000 Sm³/anno**, di cui circa 17.000.000 Sm³/anno per categorie d'uso termiche e 13.300.000 Sm³/anno per categorie d'uso non termiche nel corso della durata della Convenzione.

Tutte le forniture di gas relative alle Aziende Sanitarie sono caratterizzate dalla non interrompibilità della fornitura.

L'esatta indicazione dei PdR e i relativi consumi saranno comunicati dalle Amministrazioni al Fornitore al momento della emissione degli Ordinativi di Fornitura.

3. SOGGETTI ADERENTI

La presente iniziativa è rivolta alle Amministrazioni della Regione di cui all'articolo 19, comma 5, della L.R. 11/2004 e alle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna. Sulla base dell'analisi effettuata sugli Ordinativi emessi nella precedente edizione, si prevede l'adesione da parte delle seguenti tipologie di Amministrazioni: Comuni, Province, Aziende, Consorzi e Società di Enti locali, Aziende di servizi alla persona, la Regione Emilia-Romagna, Università, Agenzie, Istituti, Società regionali.

4. CALCOLO DELLE BASI D'ASTA

La base d'asta è stata formulata utilizzando la previsione del PSV per l'anno termico 2022/23 (dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023). Il valore complessivo dell'appalto è pari ad **Euro 30.943.000,00 (al netto di IVA e delle accise)**.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice, trattandosi di fornitura avente caratteristiche standardizzate e oggetto di regolamentazione da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti (ARERA). La graduatoria verrà formata sulla base del valore complessivo offerto da ciascun concorrente, determinato come di seguito indicato:

$$V_{\text{off}} = [Q_{\text{ut.term.}} \cdot (\text{PSV}_{\text{Stim.}} + \Delta_{\text{ut.term.}})] + [Q_{\text{ut.non term.}} \cdot (\text{PSV}_{\text{Stim.}} + \Delta_{\text{ut.non term.}})]$$

dove:

V_{off} è il valore complessivo offerto, sulla cui base verrà formulata la graduatoria;

$Q_{\text{ut.term.}}$ e $Q_{\text{ut.non term.}}$ sono i quantitativi presunti, rispettivamente, per le utenze termiche e per le utenze non termiche;

$\text{PSV}_{\text{Stim.}}$ è la stima del valore medio del PSV riferita al periodo 01/10/22 - 30/09/23;

$\Delta_{\text{ut.term.}}$ e $\Delta_{\text{ut.non term.}}$ sono gli spread offerti rispettivamente per le utenze termiche e per le utenze non termiche, espresse in **€/Smc**, con 4 cifre decimali.

6. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, da compilare secondo quanto previsto nell'Allegato 10, deve indicare **a pena di esclusione** i seguenti elementi:

- Spread offerto rispetto alla stima del valore medio del PSV, riferito al periodo 01/10/22-30/09/23, per le **utenze termiche**;
- Spread offerto rispetto alla stima del valore medio del PSV, riferito al periodo 01/10/22-30/09/23, per le **utenze non termiche**.

Il valore complessivo offerto, così come risultante dall'Allegato 10, deve essere riportato in SATER (nel campo "PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA, 4 Dec.").

Verranno prese in considerazione fino a **4 cifre decimali**.

Si precisa che:

- Lo spread offerto (sia per utenze termiche sia per utenze non termiche) non può essere pari a 0 (zero);
- Lo spread offerto (sia per utenze termiche sia per utenze non termiche) deve avere al massimo quattro cifre decimali;
- Lo **spread offerto** dovrà essere **inferiore a 0,0700 €/Smc per le utenze termiche e a 0,0500 €/Smc per le utenze non termiche**;
- In caso di discrepanza fra quanto riportato nell'Allegato 10 ed il valore complessivo offerto riportato in SATER, la procedura verrà comunque aggiudicata al concorrente che abbia inserito nell'Allegato il valore complessivo offerto più basso;
- I quantitativi indicati nell'Allegato 10 non sono vincolanti per le Amministrazioni contraenti, hanno valore meramente indicativo e concorrono unicamente alla determinazione del valore complessivo dell'offerta.

7. PREZZI DI FORNITURA

Il prezzo di fornitura sarà variabile con formula binomia ed aggiornato mensilmente in funzione del valore dell'indice PSV_{DA} .

Le Amministrazioni, per ogni PdR, pagheranno mensilmente al Fornitore per ogni metro cubo i seguenti prezzi:

Lotto 1:

$$CV_T = PSV_{DA} + \Delta_T$$

$$CV_{NT} = PSV_{DA} + \Delta_{NT}$$

dove

- PSV_{DA} è pari alla media delle quotazioni giornaliere "Heren Day Ahead Price" ponderata sui prelievi giornalieri dei punti di riconsegna; le quotazioni giornaliere "Heren Day Ahead Price" sono espresse in €/MWh e convertite in €/Sm³ sulla base di un coefficiente moltiplicativo pari a 0,0105833.
- Per ciascun giorno del mese di prelievo, la quotazione "Heren Day Ahead Price", espressa in €/MWh, è il prezzo "Offer" relativo al periodo "Day - ahead" pubblicato sotto il titolo "PSV PRICE ASSESSMENT" nel report "ICIS Heren European Spot Gas Markets" del più vicino giorno lavorativo precedente secondo il calendario inglese, che fa riferimento alle seguenti quotazioni:
 - "Day Ahead", se il giorno in questione è un giorno lavorativo secondo il calendario inglese;
 - "Weekend", se il giorno in questione non è un giorno lavorativo secondo il calendario inglese.

- Ai fini della determinazione del prezzo, si precisa che il valore di PSV_{DA} viene arrotondato alla quinta cifra decimale;
- Per eventuali punti di fornitura per cui non sia disponibile la rilevazione giornaliera, in sostituzione del PSV_{DA} verrà applicato il PSV_{DA_MM} , pari alla media aritmetica delle quotazioni giornaliere "Heren Day Ahead Price".

Il Fornitore, ogni mese con riferimento al mese precedente, invierà ad Intercent-ER il dettaglio giornaliero, con evidenziazione del calcolo per il mese. In sede di gara sarà cura del Fornitore inviare altresì lo storico dell'indice dei dodici mesi precedenti.

D_T è lo spread applicato all'indice descritto in precedenza riservato alle Utenze termiche (Categorie d'Uso C1, C3, C5 e T2);

D_{NT} è lo spread applicato all'indice descritto in precedenza riservato alle Utenze non termiche (Categorie d'Uso C2, C4, T1 e Autotrazione).

Le Componenti CV_T e CV_{NT} saranno adeguate mensilmente in proporzione al valore misurato del PCS comunicato dal trasportatore/distributore secondo la seguente formula:

- CV_T da applicare = CV_T : $38,52 \text{ MJ/Sm}^3 \times \text{PCS}$ comunicato dal trasportatore/distributore
- CV_{NT} da applicare = CV_{NT} : $38,52 \text{ MJ/Sm}^3 \times \text{PCS}$ comunicato dal trasportatore/distributore.
- Le Componenti CV_T e CV_{NT} saranno applicate ai volumi prelevati, trasformati in Sm^3 tramite l'impiego del coefficiente C come stabilito dalla Delibera dell'Autorità 159/08 e s.m.i.

Le Componenti CV_T e CV_{NT} non comprendono:

- la componente CCR a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all'ingrosso, compreso il relativo rischio, così come definita dall'Autorità;
- la componente QVD (fissa e variabile), relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale, così come definita dall'Autorità.

Le sopracitate componenti CCR e QVD (fissa e variabile) verranno fatturate separatamente dalle componenti di prezzo CV_T e CV_{NT} .

Il prezzo, inoltre, non comprende gli oneri aggiuntivi, qualora applicabili, esposti in seguito:

- Il corrispettivo unitario variabile CV^U di cui all'articolo 17 della RTTG;
- Il corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi CV^{FC} per il recupero dei ricavi di cui all'articolo 18 della RTTG;
- La componente tariffaria Sd finalizzata ad assicurare l'invarianza economica delle misure di cui al decreto legislativo n. 130/10 ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione;
- il corrispettivo CRV^{FG} a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione del Gnl; e che, ai sensi del comma 36.2,

lettera c), della RTTG 5PRT, tale corrispettivo è applicato ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione e a quelli che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti.

- il corrispettivo unitario CRV^I a copertura degli oneri per il contenimento dei consumi di gas di cui alla Deliberazione 277/07 e s.m.i.;
- il corrispettivo CRV^{OS} a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di stoccaggio, di cui all'art. 10bis della deliberazione n. 29/11, e degli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici per l'erogazione delle misure di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 130/10;
- il corrispettivo unitario variabile CRV^{BL} di cui al punto 10 della Deliberazione ARG/gas 155/11 e s.m.i.;
- il corrispettivo CRVST di cui alla Delibera 23 novembre 2017 782/2017/R/gas destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla nuova disciplina del settlement gas, da applicare al volume prelevato nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione;
- il corrispettivo CRV^{CS} di cui alla Delibera 396/2020/R/gas destinato alla copertura degli oneri per lo stoccaggio strategico di cui all'art. 22 del RAST, da applicare ai clienti finali connessi su rete di distribuzione;
- per la sola Categoria d'Uso Autotrazione, il contributo gestione fondo bombole metano (GFBM).

Per i PdR allacciati alla Rete di Trasporto:

- la componente tariffaria GS_T a copertura degli oneri per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio, di cui all'art. 4 della deliberazione n. 93/10 applicata ai Clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti;
- la componente tariffaria RE_T a copertura degli oneri per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui all'art. 4 della deliberazione n. 93/10 applicata ai Clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti;
- la componente tariffaria UG3_T a copertura degli importi di morosità riconosciuti ai fornitori transitori ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/GAS applicata ai Clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti;

Rimangono totalmente a carico delle Amministrazioni Contraenti i costi per il servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione come definite dal TIVG ed eventuali relativi oneri come previsti dalla normativa vigente, l'eventuale contributo sociale, le imposte e le addizionali previste dalla normativa vigente ed ogni altro onere o componente o elemento di prezzo, a qualunque titolo introdotto, anche attualmente non previsti ed introdotti successivamente alla data di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato libero.

Ogni ulteriore onere stabilito dalle competenti autorità, e riferite al solo mercato libero, che dovesse sopraggiungere dopo la pubblicazione della gara, sarà a carico dell'Amministrazione Contraente.

Si specifica che i prezzi di fornitura prevedono la formula binomia, con oneri aggiuntivi di trasporto a carico delle Amministrazioni, applicati separatamente.

Con Gara 17 e con Gara 18 si erano già individuati i valori massimi di consumo giornaliero registrati negli ultimi anni e, pertanto, è un dato a disposizione di ogni Amministrazione per ogni PdR.

Il Fornitore, in mancanza di tale dato, potrà determinarlo considerando il consumo medio giornaliero del mese di massimo consumo nell'anno e maggiorare questo dato del 30% (es. consumo del mese di gennaio 31 giorni \times 1,3).

Nel caso di superamento del valore di Capacità giornaliera durante il periodo di fornitura, il Fornitore provvederà ad adeguarne il valore per tutto il periodo di fornitura senza applicazione di penali.

Limitatamente ai PdR dove il prelievo massimo giornaliero è pari o prossimo a 0 (zero), la capacità giornaliera che il Fornitore potrà applicare sarà pari a 1 Smc/giorno.

Al valore di capacità giornaliera individuata per ogni PdR, il Fornitore applicherà il costo del trasporto mensile fisso, storicamente denominato TF - Termine Fisso, espresso in €/mese e calcolato secondo la seguente formula: $TF = [Cg \times (CP_u + CM^T + CM^{CF})] / 12$

Dove:

- Cg è il volume di gas espresso in Standard metri cubi/giorno che il Fornitore si impegna a mettere giornalmente a disposizione del singolo PdR e che l'Amministrazione ha il diritto di prelevare nel corso del periodo di fornitura;
- i parametri CP_u , CM^T e CM^{CF} sono definiti dalla "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (RTTG 2020-2023)".

In caso di variazione della formula per il calcolo del TF, il Fornitore potrà applicare gli aggiornamenti previsti.

Nel caso entri in vigore la riforma del trasporto del gas, ai sensi dell'Allegato A della Delibera 16 aprile 2019 155/2019/R/gas a ciascun PdR sarà associata la Capacità di trasporto prevista dal sistema, come sancito dalla riforma del trasporto, Delibere 28 marzo 2019 114/2019/R/gas e 28 maggio 2019 201/2019/R/gas e s.m.i.

8. DURATA DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

La durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura è determinata come segue:

- a. la **Convenzione** avrà durata dalla sottoscrizione al **31 maggio 2023**. Resta inteso che, per durata della Convenzione, si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possono emettere Ordinativi di Fornitura, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore;
- b. gli **Ordinativi di Fornitura** avranno durata fino al **30 settembre 2023**;

c. l'esecuzione della fornitura non potrà avere inizio prima del **1° ottobre 2022**.

9. CALCOLO DEL COSTO DEL DUVRI

La presente procedura ha ad oggetto mere forniture e pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'art. 26, comma 3, del decreto sopra citato. Resta inteso che, qualora l'Amministrazione contraente ritenesse che con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l'Ordinativo di fornitura.

È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alla attività svolta dallo stesso.

10. INDICATORI DI RISULTATO

Per la presente procedura, si valutano come significativi gli indicatori sottoindicati, per i quali si prevede di raggiungere i valori target riportati in tabella:

Indicatori	Target	Tempi/Modalità di monitoraggio
Erosione contrattuale della Convenzione Quadro	80%	Entro i primi sei mesi dalla data di pubblicazione della Convenzione

Motivazione della scelta:

Analisi dei risultati: sulla base delle scadenze contrattuali previste per la Convenzione e per gli Ordinativi di Fornitura da questa discendenti, si ritiene che gli indicatori individuati rappresentino un indice significativo del successo dell'iniziativa.